

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3337 del 10/06/2025
Oggetto	AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DET-AMB 425 DEL 25/01/2024, PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013, RICHIESTA DALLA DITTA "LA RECUPERI SNC DI BALDINI MARCO & C." PER L'ATTIVITÀ DI "MESSA IN RISERVA R13 DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CALENDASCO, LOC. PONTE TREBBIA, VIA MILANO N. 15.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3438 del 09/06/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno dieci GIUGNO 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DET-AMB 425 DEL 25/01/2024, PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013, RICHIESTA DALLA DITTA "LA RECUPERI SNC DI BALDINI MARCO & C." PER L'ATTIVITÀ DI "MESSA IN RISERVA R13 DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CALENDASCO, LOC. PONTE TREBBIA, VIA MILANO N. 15.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

PREMESSO che:

- con Determinazione dirigenziale n. det-amb n. 425 del 25/01/2024, è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal SUAP del Comune di Calendasco con provvedimento conclusivo prot. n. 1119 del 01/02/2024, (acquisito al prot. ARPAE n. 34544 del 22/02/2024), per l'attività di messa in riserva R13 di rifiuti speciali non pericolosi svolta dalla ditta "LA RECUPERI SNC DI BALDINI MARCO & C." (P.IVA/C.F. 01036750337), nello stabilimento sito in Comune di Calendasco, Località Ponte Trebbia, Via Milano n. 15, (che è anche sede legale), comprendente il seguente titolo abilitativo:
 - art. 3, comma 1 lett. a), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione*, di cui all'art. 124 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., per gli scarichi (S1) di acque meteoriche di dilavamento ed (S2) di acque reflue industriali, entrambi recapitanti in pubblica fognatura,
 - art. 3, comma 1 lett. e), D.P.R. 59/2013 - *comunicazione* di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95, per quanto attiene all'impatto acustico;
 - art. 3, comma 1 lett. g), D.P.R. 59/2013 - *comunicazione* di recupero rifiuti di cui all'art. 216 del D.lgs n. 152/2006 - messa in riserva R13 di rifiuti speciali non pericolosi;

VISTE:

- la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, presentata dalla ditta "LA RECUPERI SNC DI BALDINI MARCO & C." (P.IVA/C.F. 01036750337), relativamente alla matrice "rifiuti" (recepimento Decreto 28 giugno 2024, n. 127), pervenuta tramite portale della Regione Emilia Romagna e acquisita al prot. ARPAE n. 54707 del 21/03/2025 (pratica Sinadoc 11519/2025);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di rifiuti (artt. 215-216 Dlgs. 152/2006):

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale" - Parte IV, Titolo I in materia di gestione dei rifiuti e in particolare gli artt. 215 e 216 secondo cui sono affidate alle

Province le competenze relative alle comunicazioni per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata nonché l'art. 184 ter comma 3 septies che prevede la comunicazione al RECer in caso di EoW;

- DM 05/02/1998 e smi per l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
- DM 161/2002 "Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che e' possibile ammettere alle procedure semplificate";
- Circolare ministeriale n. 1121 del 21.01.2019 "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi" e il DPCM 27.08.2021 in materia di predisposizione del Piano di Emergenza Esterna;
- DECRETO 28 giugno 2024, n. 127 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che il procedimento si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- ARPAE SAC Piacenza, con nota prot. n. 62742 del 02/04/2025, ha comunicato l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale, nonché l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90;

- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 64184 del 04/04/2025 è pervenuta comunicazione di modifica non sostanziale della suddetta Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'aggiornamento delle aree di stoccaggio;

- ARPAE SAC Piacenza con nota prot. n. 69195 del 11/04/2025 ha comunicato l'unificazione delle suddette istanze di modifica non sostanziale (acquisite ai prott. n. 54707/2025 e n. 64184/2025) in un unico procedimento;

- con nota prot. n. 62736 del 02/04/2025 è stata richiesta la relazione tecnica al Servizio Territoriale di ARPAE - Distretto di Piacenza;

- con nota prot. n. 69920 del 11/04/2025 il Servizio Territoriale di ARPAE - Distretto di Piacenza ha richiesto documentazione integrativa per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;

- con nota prot. n. 73165 del 17/04/2025 ARPAE SAC Piacenza ha richiesto alla ditta istante la documentazione integrativa chiesta dal Servizio Territoriale di ARPAE con la suddetta nota prot. n. 69920/2025;

- con nota assunta al prot. ARPAE n. 86149 del 09/05/2025 è stata acquisita la documentazione integrativa prodotta dalla ditta;

RILEVATO che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice "rifiuti" (rif. attività n. 14 del 05/06/2025 sinadoc 11519/2025) risulta che:

- la ditta intende:
 - aggiornare le zone di stoccaggio dei rifiuti già autorizzati, al fine di sfruttare più efficacemente l'area a disposizione, migliorando di conseguenza la produttività e la sicurezza dei lavoratori, in particolare la nuova disposizione vedrà il posizionamento dei rifiuti in zone coperte o gestite dagli impianti di trattamento delle acque meteoriche;
 - richiedere un aumento dello stoccaggio istantaneo della tipologia 2.1 - imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro, rottami di vetro (EER 10112, 150107, 160120, 170202, 191205, 200102) da 22 t a 40 t senza variazione del limite massimo annuo;
 - precisare che, in merito alla gestione dei rifiuti di cui ai codici EER 170101, 170102, 170103, 170107 e 170904, che rientrano fra gli ammessi per la produzione di aggregati recuperati ai sensi del D.M. 127/2024, gli stessi verranno conferiti ad impianti autorizzati e non verranno eseguite presso la propria area campagne effettuate con impianti di mezzo mobile di terzi;
- il rifiuto di cui al cod. EER 170802, non essendo ricompreso tra le tipologie ammissibili per la produzione di aggregato recuperato ai sensi del D.M. 127/2024, gestito in messa in riserva (R13), potrà essere avviato a recupero presso impianti terzi debitamente autorizzati;

RISCONTRATO che nell'autorizzazione vigente (D.D. n. det-amb 425 del 25/01/2024):

- è stata riportata, nell'oggetto della Determinazione, l'operazione R3, alla quale la Ditta ha rinunciato con precedente istanza acquisita al protocollo ARPAE n. 36793/2022;

- è altresì riportato, erroneamente, il quantitativo di stoccaggio annuo di messa in riserva R13 pari a 36.860 t, a fronte del valore corretto di 36.960 t;

RILEVATO pertanto che con il presente atto si procede a correggere quanto sopra “riscontrato”;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo è stato acquisito il parere favorevole, con prescrizioni, alla modifica non sostanziale di cui trattasi, rilasciato dal Servizio Territoriale di ARPAE - Distretto di Piacenza con nota prot. n. 92758 del 20/05/2025;

VERIFICATO che:

- l'impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;
- in relazione alle risultanze dell'istruttoria condotta sulla base della documentazione presentata, la modifica di cui trattasi può considerarsi, a norma di quanto previsto dall'art. 6 del DPR n. 59/2013, come “non sostanziale”;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'aggiornamento dell'AUA, come richiesto dalla ditta “LA RECUPERI SNC DI BALDINI MARCO & C.” (P.IVA/C.F. 01036750337) per l'attività di “messa in riserva R13 di rifiuti speciali non pericolosi” svolta nello stabilimento sito in Comune di Calendasco, Località Ponte Trebbia, Via Milano n. 15;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Piacenza alla Dott.ssa Anna Callegari;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Angela Iaria, titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa “AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia” - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI AGGIORNARE, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. det-amb 425 del 25/01/2024 rilasciata dal Suap del Comune di Calendasco con provvedimento conclusivo prot. n. 1119 del 01/02/2024, (acquisito al prot. ARPAE n. 34544 del 22/02/2024), in favore della ditta “LA RECUPERI SNC DI BALDINI MARCO & C.” (P.IVA/C.F. 01036750337), per l'attività di “messa in riserva R13 di rifiuti speciali non pericolosi” svolta nello stabilimento sito in Comune di Calendasco, Località Ponte Trebbia, Via Milano n. 15, **sostituendo il punto 6 del dispositivo con il seguente:**

“6. di impartire, per quanto attiene l'attività di messa in riserva R13 di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006, le seguenti prescrizioni:

a) i rifiuti per i quali è consentita la messa in riserva (R13) sono i rifiuti speciali non pericolosi previsti ai seguenti punti dell'Allegato 1 – Suballegato 1 – al D.M. 05/02/1998 e s.m.i. per i rispettivi quantitativi di stoccaggio istantaneo ed annuo:

1.1 – rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi (EER 150101, 150105, 150106, 200101), stoccaggio istantaneo 68 t – stoccaggio annuo 8000 t/anno;

2.1 – imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro, rottami di vetro (EER 101112, 150107, 160120, 170202, 191205, 200102), stoccaggio istantaneo **40 t** – stoccaggio annuo 800 t/anno;

3.1 – rifiuti di ferro, acciaio e ghisa (EER 100210, 120101, 120102, 150104, 160117, 170405, 191202, 200140), stoccaggio istantaneo 200 t – stoccaggio annuo 4000 t/anno;

3.2 – rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe (EER 110501, 120103, 120104, 150104, 170401, 170402, 170403, 170404, 170406, 170407, 191002, 191203, 200140), stoccaggio istantaneo 150 t – stoccaggio annuo 2000 t/anno;

5.1 – parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili (EER 160116, 160117, 160118, 160122), stoccaggio istantaneo 9 t – stoccaggio annuo 1000 t/anno;

5.2 – parti di mezzi mobili rotabili per trasporti terrestri prive di amianto (EER 160116, 160117, 160118, 160122), stoccaggio istantaneo 9 t – stoccaggio annuo 50 t/anno;

5.7 – spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto (EER 160216, 170402, 170411), stoccaggio istantaneo 2 t – stoccaggio annuo 25 t/anno;

5.8 – spezzoni di cavi di rame ricoperto (EER 160118, 160122, 160216, 170401, 170411), stoccaggio istantaneo 5 t – stoccaggio annuo 25 t/anno;

5.16 – apparecchi elettrici, elettronici, rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi (EER 160214, 160216, 200136), stoccaggio istantaneo 10 t – stoccaggio annuo 100 t/anno;

5.19 – apparecchi domestici, apparecchi e macchinari post consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla L. 549/93 o HFC (EER 160214, 160216, 200136), stoccaggio istantaneo 10 t – stoccaggio annuo 100 t/anno;

6.1 – rifiuti di plastica, imballaggi in plastica compresi i contenitori per liquidi, non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 (EER 020104, 150102, 170203, 191204, 200139), stoccaggio istantaneo 43 t – stoccaggio annuo 1000 t/anno;

6.2 – sfridi, scarti, polveri, e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche (EER 070213, 120105, 160119, 160216, 170203), stoccaggio istantaneo 9 t – stoccaggio annuo 500 t/anno;

6.5 – paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche (EER 070213, 120105, 160119), stoccaggio istantaneo 4,5 t – stoccaggio annuo 50 t/anno;

7.1 – rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto (EER 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904), stoccaggio istantaneo 125 t – stoccaggio annuo 14000 t/anno;

7.13 – sfridi di produzione di pannelli in gesso, demolizione edifici (EER 170802), stoccaggio istantaneo 12 t – stoccaggio annuo 1000 t/anno;

7.29 – rifiuti di lana di vetro e lana di roccia (EER 170604), stoccaggio istantaneo 15 t – stoccaggio annuo 100 t/anno;

8.4 – rifiuti di materiali tessili compositi e della lavorazione di fibre naturali sintetiche e artificiali (EER 040209, 040221, 040222, 160122, 200110, 200111), stoccaggio istantaneo 3 t – stoccaggio annuo 50 t/anno;

9.1 – scarti di legno e sughero, imballaggi in legno (EER 030101, 030105, 150103, 170201, 191207, 200138), stoccaggio istantaneo 50 t – stoccaggio annuo 2000 t/anno;

10.2 – pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma (EER 160103), stoccaggio istantaneo 7 t – stoccaggio annuo 2000 t/anno;

12.3 - fanghi e polveri da segazione e lavorazione pietre, marmi e ardesie (EER 010410 e EER 010413), stoccaggio istantaneo 10 t - stoccaggio annuo 100 t/anno;

13.20 – gruppo cartuccia toner per stampante laser, contenitori toner per fotocopiatrici, cartucce per stampanti fax e calcolatrici a getto d'inchiostro, cartucce nastro per stampanti ad aghi (EER 160216), stoccaggio istantaneo 1 t – stoccaggio annuo 10 t/anno;

16.1 – rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità (EER 200201), stoccaggio istantaneo 2 t – stoccaggio annuo 50 t/anno;

b) la capacità massima istantanea complessiva della messa in riserva non potrà superare le 784,5 t e con il limite di 36960 t/anno, fermo restando i limiti delle diverse tipologie di rifiuti di cui ai precedenti punti;

- c) l'attività di messa in riserva (R13) dovrà essere svolta nel rispetto delle modalità e delle quantità assentite, nonché nel rispetto di quanto previsto agli artt. 6 e 7 del D.M. 05/02/1998 e delle "Norme Tecniche Generali" per gli impianti che effettuano l'operazione di messa in riserva di cui all'Allegato 5 del medesimo D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- d) dovranno essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare la dispersione dei rifiuti e la formazione di polveri durante le operazioni di movimentazione degli stessi;
- e) i rifiuti dovranno essere stoccati nelle aree identificate ed individuate nella planimetria denominata "Planimetria con schema di gestione dei codici EER" data 08/05/2025 Tav. 1, allegata alla nota del 07/05/2025 (prot. Arpae n. 86149 in data 09/05/2025);
- f) le aree di stoccaggio di cui al precedente punto dovranno essere contrassegnate con idonea cartellonistica riportante i codici EER, ben delimitate, ed essere distinte dai luoghi di ricovero di eventuali materie prime/EoW;
- g) i rifiuti di cui ai codici EER relativi al capitolo 20 ("rifiuti urbani [rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni] inclusi i rifiuti della raccolta differenziata") dell'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, non potranno derivare dalla raccolta di rifiuti urbani ma esclusivamente da attività artigianali ed industriali e dovranno essere pertanto classificati come rifiuti speciali;
- h) i rifiuti allocati all'esterno del capannone dovranno essere posti in contenitori e coperti con appositi teli impermeabili;
- i) la cernita di rifiuti polverulenti o contaminati da oli, così come altre sostanze inquinanti, potrà avvenire solo nell'area di scarico situata all'interno del capannone;
- j) i rifiuti ligneo cellullosici derivanti dalla manutenzione del verde (EER 200201), al fine di evitare lo sviluppo di cattivi odori, dovranno essere stoccati in un cassone completamente stagno posto all'interno del capannone, si dovrà inoltre provvedere al loro conferimento a recupero entro 5 giorni lavorativi dalla loro presa in carico;
- k) durante la movimentazione dei rifiuti di cui alle tipologie 5.16 e 5.19 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 6 05/02/1998 dovrà essere usata particolare cautela al fine di mantenere integre le apparecchiature fino all'impianto autorizzato alle successive operazioni di recupero;
- l) l'eventuale bonifica dei contenitori dei rifiuti dovrà essere eseguita presso impianti autorizzati all'uso e la pulizia delle aree dell'impianto, compresa la superficie interna al capannone, non potrà essere eseguita mediante lavaggio con acqua ma utilizzando macchine spazzatrici. Nel caso di eventuali sversamenti di oli o altri liquidi, si dovrà provvedere alla raccolta degli stessi mediante l'utilizzo di materiale assorbente che andrà poi smaltito come rifiuto presso Ditte autorizzate;
- m) i rifiuti di cui ai punti 2.1, 3.1, 3.2, 5.8, 6.2, 6.5, 6.6, 6.11 e 10.2 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998 - non potranno provenire da attività di autodemolizione;
- n) i rifiuti messi in riserva dovranno essere avviati alle operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione (vedi comma 5 - art. 6 - del D.M. 05.02.1998);
- o) i rifiuti residuali dall'attività (ferro, vetro, legno, carta, plastica ecc.) dovranno essere gestiti in conformità a quanto previsto per il "deposito temporaneo", di cui all'art. 185-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, per consentire il successivo avvio a smaltimento/recupero;"

2. DI DARE ATTO che:

- resta confermato quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con AUA di cui alla Determinazione dirigenziale n. det-amb 425 del 25/01/2024, rilasciata dal Suap del Comune di Calendasco con provvedimento conclusivo prot. n. 1119 del 01/02/2024, (acquisito al prot. ARPAE n. 34544 del 22/02/2024), e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;
- il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Calendasco, per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del DPR n. 59/2013, il presente atto non incide sulla

durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che rimane fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico del Comune di Calendasco con provvedimento conclusivo prot. n. 1119 del 01/02/2024;

3. DI DARE ATTO altresì che:

- il provvedimento di aggiornamento AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
- per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

4. DI RENDERE NOTO che:

- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente

Dott.ssa Anna Callegari

Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.